



Scheda informativa **Compostaggio ai margini dei campi**

Valutazione del compostaggio agricolo nell'ottica del diritto in materia di pianificazione del territorio

1 Introduzione

La presente scheda è stata elaborata da un piccolo gruppo di lavoro istituito dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) in adempimento della mozione 07.3507 "Sicurezza giuridica per il compostaggio ad uso agricolo" approvata dalle Camere federali il 12 luglio 2008. Si prefigge di contribuire a creare una legislazione unitaria per quanto concerne la valutazione degli impianti di compostaggio agricolo ai margini dei campi e di fungere da aiuto alla decisione per i gestori e le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di compostaggio ad uso agricolo ai margini dei campi. Basandosi sulla motivazione della mozione 07.3507 e sulla risposta del Consiglio federale, la presente scheda tratta esclusivamente della valutazione degli impianti di compostaggio nell'ottica del diritto in materia di pianificazione del territorio e non si occupa degli aspetti di diritto ambientale di tali impianti e di quelli legati alla protezione del suolo e delle acque o del paesaggio. Ovviamente tutte le costruzioni e gli impianti correlati al compostaggio ai margini dei campi devono rispettare le prescrizioni in materia di diritto ambientale. Per questo motivo, la presente scheda non approfondisce la questione di un'eventuale autorizzazione di esercizio. Qualora fosse necessaria, quest'ultima dovrà tuttavia essere coordinata con l'autorizzazione edilizia. La scheda informativa non tratta nemmeno casi specifici quali, ad esempio, siti che si trovano in una zona di protezione del paesaggio o presso un complesso di edifici sotto vincolo di tutela in quanto monumenti storici.

2 Compostaggio conforme alla zona agricola

2.1 Basi legali

Secondo l'articolo 16a capoverso 1 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura.

L'articolo 34 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) spiega che l'autorizzazione va rilasciata soltanto se:

- l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione;
- all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e
- l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine.

2.2 Principio

Per edifici e impianti di compostaggio agricolo conformi alla zona vale il seguente principio: gli impianti necessari al compostaggio ai margini dei campi e situati in zona agricola sono conformi alla zona se necessari per riciclare la biomassa prodotta sull'area dell'azienda o se il composto prodotto è necessario all'azienda. Non è esclusa la collaborazione con un'altra azienda nell'ambito di una comunità aziendale o di una comunità aziendale settoriale.

2.3 Compostaggio agricolo ai margini dei campi

Il compostaggio agricolo ai margini dei campi non costituisce un problema se l'agricoltore raccoglie gli scarti vegetali dell'insediamento adiacente in un cosiddetto centro di raccolta e di trattamento, li tratta e li riduce in compost nei suoi campi o prati o in quelli degli agricoltori vicini. Il compost viene in seguito distribuito su queste superfici e utilizzato come concime. Il centro di raccolta e di trattamento si può trovare sia all'interno di un insediamento (nelle zone edificabili) sia nel cortile dell'agricoltore (nella zona agricola).

Se sono situati nella zona agricola, il centro di raccolta e di trattamento e il riparo per macchinari:

- devono essere allestiti o nel cortile, secondo il principio di concentrazione, o accanto a un gruppo di edifici già esistenti. Se possibile, si deve cambiare la destinazione d'uso di impianti esistenti non più necessari a scopi agricoli, quali rimesse, altri edifici di economia rurale, vasche di raccolta per il colaticcio, sili orizzontali, ecc.;
- devono essere sufficientemente accessibili. I sentieri e le strade esistenti devono essere eventualmente potenziati. A un nuovo collegamento si oppongono spesso interessi preponderanti;
- devono essere situati a una sufficiente distanza dalle zone abitative, poiché generano emissioni. Occorre verificare se le specificità locali (condizioni del vento, distanza da eventuali ricevitori) permettono l'utilizzo di superfici per il compostaggio ai margini dei campi senza generare immissioni eccessive. Particolarmente critici sono considerati i siti sui pendii nei quali i centri di trattamento si trovano leggermente più in alto rispetto alle zone abitative. In questo caso, in presenza di flussi di aria fredda, le esalazioni possono essere avvertite anche a un raggio di diverse centinaia di metri.
- Un centro di raccolta e di trattamento situato in una zona agricola non può essere ampliato fino a diventare un generico centro di raccolta di varie tipologie di materiali (ad es. per vetro, abbigliamento, alluminio).

2.4 Comunità aziendali e comunità aziendali settoriali o comunità simili

Per motivi di pianificazione del territorio e ragioni economiche, di regola è preferibile che il compostaggio venga effettuato da un'unica azienda ad hoc, che riunisce più agricoltori, piuttosto che da varie aziende di piccole dimensioni sparse all'interno dell'insediamento.

L'ubicazione dell'azienda (centro di raccolta e di trattamento) è di particolare importanza. Come menzionato al punto 2.3, deve essere rispettato il principio di concentrazione. In presenza di diversi possibili siti, nella scelta dell'ubicazione hanno un ruolo significativo la presenza di sentieri per la distribuzione degli scarti vegetali e una buona accessibilità.

Per il resto, si applicano le stesse disposizioni vigenti per le costruzioni di stalle in comune ai sensi dell'articolo 35 lettere b, c dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio.

2.5 Limiti del compostaggio conforme alla zona agricola

Occorre evitare di raccogliere scarti vegetali provenienti da aree lontane, di compostarli in andane (cumuli) sparse ai margini dei campi e di impiegarli come concime in terreni molto distanti dai centri di raccolta. Un centro di raccolta e di trattamento regionale o sovraregionale non deve essere necessariamente ubicato in una zona agricola.

Al compostaggio ad uso agricolo nelle zone agricole devono essere quindi posti i seguenti limiti:

- di regola, le andane (cumuli) ai margini dei campi devono trovarsi nel raggio d'esercizio secondo l'uso locale dei centri di raccolta e di trattamento. Almeno il 51 per cento del compost deve essere distribuito su campi e prati all'interno di questo raggio. Anche il compost restante deve essere impiegato per la concimazione e la valorizzazione del suolo. In casi motivati, segnatamente in caso di ubicazione particolare della zona insediativa e dei campi da concimare, l'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni può consentire la fornitura di andane (cumuli) e la consegna del compost anche al di fuori del raggio d'esercizio secondo l'uso locale.
- più della metà degli scarti vegetali devono provenire dalla zona compresa nel suddetto raggio. In casi motivati, segnatamente in caso di ubicazione particolare della zona insediativa e dei campi da concimare, l'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni può consentire anche il trattamento di scarti vegetali provenienti da zone più lontane.
- gli edifici e gli impianti in cui vengono trattati più di 5000 t di scarti vegetali l'anno non sono più conformi alla zona agricola. In questo caso, si rende necessario un esame del loro impatto ambientale¹ e sussiste un obbligo di pianificazione.

3 Il compostaggio come attività aziendale accessoria non agricola

Il compost non è né un alimento di origine animale o vegetale né una materia prima, per cui gli edifici e gli impianti situati nella zona agricola e preposti alla vendita di compost non sono conformi alla zona. Essi si devono quindi valutare conformemente all'articolo 24b LPT (azienda accessoria non agricola). Il compostaggio ha uno stretto legame materiale con l'azienda agricola, pertanto gli impianti per il compostaggio e per la vendita dei compost possono essere autorizzati in applicazione dell'articolo 24b cpv. 1^{bis} LPT. In particolare, sono ammessi ampliamenti di modeste dimensioni (non superiori a 100 m²) degli impianti esistenti, ad es. vecchie concimaie e silos orizzontali che non vengono più utilizzati. In tutti i casi, il volume della vendita di compost deve limitarsi a quello di un'azienda accessoria. In altri termini, l'impianto di compostaggio deve essere subordinato all'azienda agricola.

4 Obbligo di autorizzazione edilizia

L'obbligo di autorizzazione edilizia sussiste principalmente per la realizzazione di centri di raccolta e di trattamento, di ripari per macchinari ed apparecchi nonché di altri edifici e impianti correlati al compostaggio. Le andane (cumuli) non vi sono sottoposte, e comunque di regola vengono spostate ogni due anni. Per contro, nel corso della procedura di autorizzazione edilizia per la costruzione di edifici e impianti si deve fornire la prova della presenza delle andane (cumuli) o dei campi nei quali si prevede di sistemarle (campi propri o, mediante relativi contratti, quelli di altri agricoltori che partecipano alla comunità aziendale. L'utilizzo di scarti vegetali provenienti dalle zone edificabili ai fini del compostaggio ai margini dei campi necessita di un'autorizzazione edilizia a causa delle sue possibili ripercussioni.

¹ Cfr. Allegato n. 40.7 lett. b ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011).

5 Documenti per la richiesta di autorizzazioni (di costruzione)

Oltre agli usuali documenti necessari per la richiesta di autorizzazioni (modulo di richiesta, piani di costruzione, ecc.), nell'ottica del diritto in materia di pianificazione del territorio alla richiesta occorre allegare i seguenti documenti:

- descrizione del tipo di impianto;
- quantità trattate annualmente;
- prova dell'ubicazione delle andane ai margini dei campi;
- partecipazione di aziende di terzi;
- ubicazione del centro di raccolta e di trattamento;
- impiego del compost (consumo proprio, vendita a terzi);
- prova della provenienza degli scarti vegetali;
- pianificazione relativa allo smaltimento delle acque nei centri di preparazione e di trattamento impermeabili.

Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni possono richiedere la presentazione del piano aziendale.